

Prot. 178

Torino 10 Maggio 1945

Schema di decreto

IL PREFETTO DI TORINO

Vista la necessità di disciplinare la complessa materia degli alloggiamenti, accantonamenti, installamenti ecc. civili, militari, industriali, ecc. sia per gli Italiani che per gli Alleati:

D E C R E T A

1°) E' istituito un "Ufficio Disciplina Alloggiamento" (UDAL) retto da un Commissario Prefettizio; preposto al disciplinamento in oggetto; investito di ampi poteri esecutivi inquadrato in questa Prefettura.

2°) L'UDAL dovrà essenzialmente provvedere a :  
1° accertamento delle consistenze in atto in materia di alloggiamenti (alberghi, pensioni, ville, alloggi, ecc.) ed accantonamenti (caserme, istituti, scuole, ecc.)  
la revisione e regolamentazione delle occupazioni in atto;  
la derequisizione e restituzione degli alloggiamenti, accantonamenti, ecc. comunque alienati dal nazifascismo;  
la requisizione ed assegnazione degli alloggiamenti, accantonamenti, ecc. appartenenti ad Enti ed elementi fuggiaschi, giustiziati, ecc.

Il tutto con precedenza per:

- 1°= gli enti militari italiani ed alleati;
- 2°= gli enti civili, statali, parastatali, politici ecc.;
- 3°= i sinistrati di guerra in genere e dell'insurrezione in specie;
- 4°= i benemeriti dell'insurrezione;
- 5°= le famiglie numerose, bisognose, ecc.

3°) E' fatto obbligo ai cittadini in genere - ed ai proprietari, portinai, custodi, coinquilini, ecc. in specie - di segnalare al detto UDAL:  
= i locali di qualsiasi genere disabitati, inutilizzati, ecc. o che siano divenuti disabitati, inutilizzati, ecc. in seguito all'insurrezione;  
= i locali di qualsiasi genere requisiti, alienati, ecc. sotto il regime nazifascista o che siano divenuti requisiti, alienati, ecc. in seguito all'insurrezione;

= i locali di qualsiasi genere che siano venuti a cambiare di inquilini, esercenti, utilitario, ecc. in seguito all'insurrezione;

Il proprietario dello stabile (o chi per lui) è d'imperio consegnatario dei detti locali e di tutto quanto in esso contenuto.

Distinta dettagliata = controfirmata dalle parti interessate (o quanto meno da portinaio) = dovrà essere inviata al detto UDAL.

4°) E' fatto ~~obbligo~~ divieto a chiunque di prendere alloggio stabile in albergo. L'UDAL può concedere = su richiesta motivata = proroghe d'eccezione per complessivamente non oltre un mese.

5°) E' fatto divieto a chiunque = civili o militari = di esigere

gratuito alloggio, vitto, ecc. presso alberghi, pensioni, ecc. senza appositi  
"buoni d'alloggiamento con (o senza) vitto".  
-rilasciato dal detto UDAL;  
-vistato dal PROVINCIAL COMMISSIONER" del Comando Alleato.

6°) Gli Enti locali -civili, militari, industriali, ecc. - sono  
tenuti a dare all'UDAL l'assistenza (personale di collegamento, di controllo,  
ecc.) di cui possa esserci di bisogno.

---

Il presente decreto entra in vigore addì 20 maggio p.v.

IL PREFETTO.

Torino 10 Maggio 1945